

CREDITO ARTIGIANO - Società per Azioni
con sede in Milano, piazza San Fedele n. 4
capitale sociale € 429.184.552,50 interamente versato diviso in n. 390.167.775 azioni da 1,10 €
cadauna
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00774500151
iscritta all'Albo delle Banche al n. 4440
Società del Gruppo Bancario Credito Valtellinese (Albo dei gruppi bancari cod. n. 5216.7)
soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Credito Valtellinese s.c.

AVVISO AGLI AZIONISTI DI CREDITO ARTIGIANO S.P.A.

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 2437 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE

Si informa che in data 21 giugno 2012 (la "**Data di Iscrizione**") è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano la delibera dell'Assemblea Straordinaria di Credito Artigiano S.p.A. del 15 giugno 2012 (rispettivamente il "**Credito Artigiano**" e la "**Delibera dell'Assemblea Straordinaria Credito Artigiano**"), che ha approvato la fusione per incorporazione di Credito Artigiano nella controllante quotata Credito Valtellinese S.c. (rispettivamente la "**Fusione**" e il "**Credito Valtellinese**").

La Fusione si inquadra nell'ambito del progetto di complessiva semplificazione e razionalizzazione della struttura ed articolazione societaria del Gruppo bancario Credito Valtellinese (il "**Gruppo**"), previsto dal Piano Industriale 2011-2014 e dal successivo aggiornamento di quest'ultimo, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese del 19 marzo 2012, il tutto secondo quanto descritto nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Credito Artigiano del 19 marzo 2012 e successivamente aggiornata in data 15 maggio 2012 (la "**Relazione CdA Credito Artigiano**").

Detta relazione è a disposizione dei Soci, unitamente alla restante documentazione sulla Fusione prevista dall'art. 2501-*septies* del codice civile, presso Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede legale del Credito Artigiano, nonché sul sito *internet* di quest'ultimo.

Il Credito Valtellinese, a seguito del perfezionamento della Fusione e previo annullamento delle azioni ordinarie Credito Artigiano concambiate, procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 215.971.850,50, mediante emissione di massime n. 61.706.243 nuove azioni ordinarie, da attribuire agli azionisti di Credito Artigiano, secondo il seguente rapporto di cambio:

n. 0,7 azioni ordinarie Credito Valtellinese per ogni azione ordinaria di Credito Artigiano.

Le nuove azioni ordinarie Credito Valtellinese emesse, al pari di quelle in circolazione e con il medesimo godimento, saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria di Credito Artigiano, come già delineato nel progetto di fusione relativo all'operazione in oggetto (il "**Progetto di Fusione**") e meglio illustrato nella Relazione CdA Credito Artigiano, determina, in capo agli azionisti del Credito Artigiano - al ricorrere dei presupposti, con le modalità ed ai prezzi di seguito precisati - l'insorgere del diritto di recedere dalla compagine sociale di Credito Artigiano (il "**Diritto di Recesso**").

IL DIRITTO DI RECESSO

A ciascun azionista del Credito Artigiano che non abbia concorso alla Delibera dell'Assemblea Straordinaria Credito Artigiano - ossia agli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti - spetta il Diritto di Recesso in quanto (i) ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera b), del codice civile, la fusione per incorporazione nel Credito Valtellinese, costituito in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea del Credito Artigiano, costituito in forma di società per azioni, e (ii) ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), del codice civile, la fusione in una società cooperativa determina la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione previsti dallo Statuto sociale (l' "**Azionista Avente Diritto al Recesso**").

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 2, del D. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "**Testo Unico della Finanza**") "*Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni*".

Condizioni di efficacia del recesso

L'efficacia dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso da parte degli Azionisti Aventi Diritto al Recesso nei modi e termini di seguito descritti sarà subordinata all'efficacia della Fusione.

Identica condizione sospensiva sarà apposta anche al pagamento delle azioni medesime da parte di coloro che le avranno acquistate nell'ambito dell'Offerta in Opzione (come *infra* definita) e al trasferimento delle azioni in questione a loro favore.

Si evidenzia inoltre che la stipula dell'Atto di Fusione è subordinata alla condizione che il Diritto di Recesso da parte degli azionisti del Credito Artigiano non sia esercitato dagli stessi per una percentuale del capitale sociale superiore all'11,297%, e cioè pari al 50% del capitale sociale di Credito Artigiano non detenuto da Credito Valtellinese (la "**Condizione alla Stipula dell'Atto di Fusione**").

Tale condizione potrà tuttavia essere rinunciata di comune accordo fra le società partecipanti alla Fusione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui i dati definitivi dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso saranno stati comunicati dal Credito Artigiano al Credito Valtellinese.

Valore di Liquidazione

In caso di esercizio del Diritto di Recesso, come previsto dalla Relazione CdA Credito Artigiano, sarà corrisposto agli azionisti che abbiano esercitato tale diritto un corrispettivo in denaro pari ad Euro 0,91 per azione (il "**Valore di Liquidazione**"), calcolato, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, sulla base della media aritmetica semplice dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione, avvenuta in data 20 marzo 2012 sul sito *internet* di Credito Artigiano e sul quotidiano *Milano Finanza*, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria di Credito Artigiano chiamata a deliberare sulla Fusione.

Dichiarazione di Recesso

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Azionista Avente Diritto al Recesso, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile e secondo le modalità ivi previste, mediante invio di lettera raccomandata A.R. (la "**Dichiarazione di Recesso**") che dovrà essere spedita al Credito Artigiano entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e dunque **entro e non oltre il 6 luglio 2012** (il "**Termine di Esercizio del Recesso**").

Detta comunicazione dovrà essere indirizzata dagli Azionisti Avente Diritto al Recesso a: “**Credito Artigiano S.p.A. – Segreteria Generale, Piazza San Fedele, 4 – 20121 Milano**”.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici o comunque le generalità, il codice fiscale e il domicilio dell’Azionista Avente Diritto al Recesso (ed, ove possibile, un recapito telefonico ed un indirizzo *e-mail*) per le comunicazioni inerenti il Diritto di Recesso;
- (ii) il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’Azionista Avente Diritto al Recesso su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso;
- (iv) l’indicazione dell’intermediario depositario delle azioni oggetto di recesso (l’“**Intermediario Depositario**”), tramite il quale Credito Artigiano provvederà ad accreditare, o a far accreditare, all’Azionista Avente Diritto al Recesso l’importo corrispondente al Valore di Liquidazione delle azioni oggetto di recesso.
- (v) l’autorizzazione dell’Azionista Avente Diritto al Recesso all’accentramento presso Credito Artigiano, valido quale deposito presso la sede sociale ai sensi dell’art. 2437-*bis*, comma 2, del codice civile, in un conto terzi vincolato a favore di Credito Artigiano, ai fini dell’espletamento della procedura di cui agli artt. 2437-*bis* e seguenti del codice civile (il “**Conto Vincolato per il Recesso**”), delle azioni oggetto di recesso depositate presso l’Intermediario Depositario.

Fermo quanto precede, l’Azionista Avente Diritto al Recesso che intende recedere dovrà dichiarare, nella medesima Dichiarazione di Recesso, che le azioni oggetto del Diritto di Recesso sono libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi (ovvero, in caso contrario e quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l’indicazione che sarà trasmessa - sempre entro il Termine di Esercizio del Recesso - un’apposita dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, nelle forme di legge applicabili, con la quale tale soggetto presti il consenso irrevocabile alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni da parte dell’Intermediario Depositario, la “**Liberazione dai Vincoli per il Recesso**”).

Per l’Azionista Avente Diritto al Recesso che intende recedere, la legittimazione all’esercizio del relativo diritto è attestata da comunicazione (la “**Comunicazione per il Recesso**”) all’emittente

Credito Artigiano ai sensi dell'art. 23 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione", adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010 (il "**Regolamento**").

Blocco delle azioni oggetto di recesso

Come previsto dall'art. 2437-bis, comma 2, del codice civile, e dall'art. 23, comma 2 del Regolamento, le azioni ordinarie Credito Artigiano per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso non potranno essere cedute dall'Azionista Avente Diritto al Recesso ed il rilascio, su sua richiesta, della Comunicazione per il Recesso da parte dell'Intermediario Depositario comporterà **il blocco delle stesse azioni ad opera dell'Intermediario Depositario medesimo**, mediante deposito nel Conto Vincolato per il Recesso. **Tale blocco durerà (i)** in caso di avveramento della Condizione alla Stipula dell'Atto di Fusione o di rinuncia alla stessa da parte del Credito Valtellinese e del Credito Artigiano nei termini suindicati, in caso di mancato avveramento, **sino al trasferimento delle azioni oggetto di recesso, che interverrà all'esito del procedimento di liquidazione, ovvero il giorno di efficacia della Fusione**, con pagamento del Valore di Liquidazione, o **(ii)** in caso di mancato avveramento della Condizione alla Stipula dell'Atto di Fusione e di mancata rinuncia della stessa da parte del Credito Valtellinese e del Credito Artigiano, **sino al giorno in cui queste ultime comunicheranno il mancato avveramento della suddetta condizione e la propria intenzione di non rinunciarevi.**

Resta fermo che l'Azionista Avente Diritto al Recesso sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni fino al pagamento del Valore di Liquidazione o alla restituzione delle azioni per cui ha esercitato il Diritto di Recesso.

Procedimento di liquidazione

Nel caso in cui uno o più Azionisti Aventi Diritto al Recesso esercitino il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-quater del codice civile, prima dell'efficacia della Fusione, pur rimanendo l'efficacia dell'esercizio di tale diritto subordinata all'efficacia della Fusione, secondo le diverse fasi e nei termini descritti nel presente avviso.

L'Offerta in Opzione

Le azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso verranno offerte in opzione ai possessori di azioni Credito Artigiano per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni Credito Artigiano da essi possedute alla data di avvio del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-*quater* del codice civile (l'“**Offerta in Opzione**”). Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano. Gli azionisti di Credito Artigiano che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate; qualora il numero delle azioni di Credito Artigiano per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni Credito Artigiano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

In relazione all'Offerta in Opzione, si segnala che il Credito Valtellinese ha dichiarato la propria intenzione di esercitare il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sull'intera quota rimasta eventualmente inoptata all'esito della suddetta Offerta in Opzione.

Credito Artigiano comunicherà le modalità ed i termini di adesione all'Offerta in Opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile e pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul proprio sito *internet*: http://www.creval.it/investorRelations/ca_informazioniAzionisti.html.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Modalità e termini di pagamento del Valore di Liquidazione e di trasferimento delle azioni

Come già indicato sopra, ad esito della procedura descritta e subordinatamente all'efficacia della Fusione:

- (i) gli Azionisti Aventi Diritto al Recesso che avranno esercitato il Diritto di Recesso riceveranno il pagamento del Valore di Liquidazione delle azioni oggetto del recesso (pari, come precedentemente riportato, ad Euro 0,91 per azione) alla data di efficacia della Fusione, in conformità alla disciplina di legge applicabile;

(ii) le azioni Credito Artigiano per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso verranno trasferite a coloro che avranno aderito all'Offerta in Opzione, previa corresponsione del relativo prezzo.

In caso di definitivo mancato avveramento della Condizione alla Stipula dell'Atto di Fusione (i) le azioni Credito Artigiano per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso saranno liberate dal vincolo di indisponibilità evidenziato nel paragrafo che precede (Blocco delle azioni oggetto di recesso) e rimesse nella libera disponibilità dell'Azionista Avente Diritto al Recesso; e (ii) il procedimento di liquidazione, a qualunque stadio esso sia, verrà interrotto.

Ai sensi della vigente normativa, Credito Valtellinese e Credito Artigiano provvederanno a comunicare in tempo utile agli interessati mediante pubblicazione di appositi avvisi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché sul sito *internet*: www.creval.it le ulteriori informazioni rilevanti ai fini della procedura di recesso, ed in particolare (i) i termini e le modalità relativi alla procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso e (ii) le informazioni inerenti l'avveramento della Condizione alla Stipula dell'Atto di Fusione da cui dipende l'efficacia del Diritto di Recesso e, in generale, concernenti lo svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi delle disposizioni che precedono.